

La Nuova Direttiva Macchine

La Direttiva Macchine è stata recepita in Italia con la pubblicazione del DPR n. 469 pubblicato sulla G.U. n. 146 del 21/09/1996.

Il 29 Dicembre 2009 è entrata in vigore in tutta l'Europa la **Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE** in sostituzione della Direttiva 98/37/CE. I cambiamenti sono molteplici. Molti i chiarimenti sulle applicazioni rispetto alla precedente.

Il settore delle macchine costituisce una parte importante della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all'alto numero degli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella Progettazione e nella Costruzione stessa delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione.

Il fabbricante o il suo mandatario e l'utilizzatore devono garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per la macchina che si intende immettere sul mercato.

Gli obblighi dei costruttori, dei rivenditori e degli utilizzatori hanno assunto notevole importanza vista anche la vastità del campo di applicazione.

In effetti, la Direttiva ha come riferimento sia le macchine ed i componenti immessi sul mercato che quelli messi in servizio dopo l'entrata in vigore del decreto.

La peculiarità della Direttiva è quella della sua applicazione anche alle macchine e componenti di sicurezza usati e messi in servizio successivamente alla data del 21 settembre 1996.

Dopo tale data, qualsiasi modifica costruttiva che non rientra nell'ordinaria o straordinaria manutenzione o qualsiasi variazione non prevista dal costruttore fa sì che il proprietario della macchina o chi immette la macchina sul mercato diventa costruttore con gli stessi medesimi oneri del fabbricante.

La Direttiva Macchine prevede una classificazione delle Macchine ben precisa. Tutte le macchine che non rientrano nell'allegato IV (ritenute più pericolose e soggette all'intervento di un Organo Notificatore) possono essere autocertificate mediante una dichiarazione di conformità del costruttore o del proprietario della macchina qualora avesse subito variazioni, i quali dovranno allestire un Fascicolo Tecnico in cui si descrive in che modo i requisiti essenziali della Direttiva siano soddisfatti. Tale Fascicolo Tecnico deve essere conservato dal costruttore e tenuto a disposizione delle Autorità per almeno dieci anni data decorrenza quella di fabbricazione.